



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

STATUTO CONSULTA GIOVANILE INTERCOMUNALE

Comuni di



COLOGNOLA AI COLLI



CALDIERO



ILLASI



MEZZANE DI SOTTO

Approvato: delibera Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2006
esecutiva il 19/04/2006

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Dante Leuzzi



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

INDICE

Art. 1 – Finalità	pag. n. 3
CAPO I – ASSEMBLEA	
Art. 2 – Composizione e struttura	pag. n. 3
Art. 3 – Condizioni di partecipazione	pag. n. 4
Art. 4 – Composizione dell’Assemblea	pag. n. 4
Art. 5 – Membri uditori	pag. n. 4
Art. 6 – Designazione dei membri	pag. n. 4
Art. 7 – Termine del mandato	pag. n. 5
Art. 8 – Assemblea ordinaria	pag. n. 5
Art. 9 – Assemblea straordinaria	pag. n. 5
Art. 10 – Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria	pag. n. 6
Art. 11 – Costituzione Assemblea e validità delle deliberazioni	pag. n. 6
Art. 12 – Assemblea ordinaria di seconda convocazione	pag. n. 6
Art. 13 – Assemblea straordinaria di seconda convocazione	pag. n. 6
Art. 14 – Pubblicità degli incontri	pag. n. 7
Art. 15 – Verbali degli incontri	pag. n. 7
CAPO II – GRUPPO DIRETTIVO	
Art. 16 – Composizione	pag. n. 7
Art. 17 – Nomina dei membri	pag. n. 7
Art. 18 – Presidente	pag. n. 8
Art. 19 – Competenze	pag. n. 8
Art. 20 – Convocazione	pag. n. 8
Art. 21 – Costituzione del Gruppo direttivo e validità delle deliberazioni	pag. n. 9
CAPO III – GRUPPI DI LAVORO	
Art. 22 – Istituzione e composizione	pag. n. 9
Art. 23 – Riconoscimento	pag. n. 9
Art. 24 – Sostegno	pag. n. 9
Art. 25 – Entrata in vigore	pag. n. 10



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

Art. 1 FINALITA'

1. La Consulta si pone come organo di rappresentanza, luogo d'ascolto e punto d'incontro per i giovani di Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Mezzane di Sotto che vogliono partecipare all'ideazione e realizzazione di iniziative volte al benessere ed al progresso sociale dei giovani stessi, il tutto cooperando con le amministrazioni dei Comuni per facilitarne l'attuazione. Le principali finalità che si intende perseguire sono:

- a) promuovere la cultura della partecipazione, intesa come opportunità, attraverso l'espressione delle proprie opinioni e del proprio operare, di incidere sugli ambiti di interesse giovanile, mirando ad obiettivi socialmente sostenibili;
- b) sviluppare iniziative per favorire l'incremento delle competenze di singoli e gruppi riguardo le capacità espressive – creative;
- c) favorire il confronto di idee tra giovani di diversa età, provenienza territoriale, condizione scolastico – lavorativa, cultura, promuovendo quindi la creazione di spazi idonei;
- d) esprimere pareri, su richiesta o di propria iniziativa, su situazioni riguardanti la politica giovanile nel territorio;
- e) promuovere la discussione e la collaborazione con e tra i giovani, singoli o associati, gli organismi e tutti coloro che sono coinvolti nelle attività riguardanti il mondo giovanile;
- f) individuare fenomeni di emarginazione e disagio sociale, intervenendo su di essi anche attraverso la collaborazione con organismi pubblici e del privato sociale;
- g) cercare di coinvolgere nell'attività della Consulta le associazioni locali ed altri organismi giovanili, nel rispetto delle specificità;
- h) creare un Organo consultivo in aiuto delle Amministrazioni Comunali nella scelta delle politiche giovanili da attuare.-

CAPO I ASSEMBLEA

Art. 2 COMPOSIZIONE E STRUTTURA

1. La Consulta Giovanile deve essere rappresentativa delle realtà e delle attività giovanili e di quelle riguardanti la condizione giovanile. Essa è composta da:

- a) Presidente
- b) Gruppo direttivo
- c) Assemblea di membri.-

2. E' composta da giovani provenienti dai singoli comuni, che possono realizzare gruppi operanti in autonomia, purché coerenti con le finalità della Consulta e da essa approvati.-



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

Art. 3

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. I membri dell'assemblea, ordinaria e straordinaria, devono soddisfare le seguenti condizioni:
- a) avere un'età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
 - b) i membri di cui all'art. 4 lett. a) devono essere attivamente coinvolti nell'attività dell'organizzazione dalla quale sono stati indicati.-

Art. 4

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 3, possono essere membri:
- a) un rappresentante di:
 - associazioni senza fini di lucro e con sede nel territorio dei Comuni di Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Mezzane di Sotto, previa presentazione dello statuto;
 - gruppi, formali o informali, senza fini di lucro e con sede nel territorio dei Comuni di Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Mezzane di Sotto;
 - organizzazioni ed istituzioni attive all'interno del territorio dei Comuni di Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Mezzane di Sotto;
 - b) coloro che, pur non appartenendo ad associazioni, gruppi o istituzioni, risiedendo nel territorio dei Comuni di Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Mezzane di Sotto chiedono di far parte dell'Assemblea in ragione dei loro interessi o competenze personali in materia giovanile.-

Art. 5

MEMBRI UDITORI

1. Il Gruppo direttivo può indicare membri uditori senza diritto di voto. Sono membri uditori:
- a) il personale amministrativo dipendente dei Comuni promotori;
 - b) il personale tecnico (consulente, animatori/educatori) nominato dall'Amministrazione Comunale;
 - c) coloro che vengono accolti in ragione di interessi e competenze personali;
 - d) un rappresentante di ogni istituzione che raggiunge con i propri servizi adolescenti e giovani.-

Art. 6

DESIGNAZIONE DEI MEMBRI

1. Ferme restando le determinazioni di cui all'art. 4, i membri con diritto di voto vengono indicati ed accolti nell'assemblea nel modo seguente:
- a) prima dell'inizio di ogni anno di attività, tutte le associazioni, gruppi, organizzazioni, ed altre istituzioni indicate all'art. 4 lett. a) possono designare i loro rappresentanti ufficiali in almeno due componenti;



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

- b) il Gruppo direttivo presenta la richiesta dei singoli giovani interessati, che si impegnano a partecipare alle riunioni dell'assemblea, motivando sempre le eventuali assenze.-

Art. 7

TERMINE DEL MANDATO

1. Il mandato dei membri si conclude:

- a) tramite la revoca del loro incarico da parte dell'organizzazione, associazione, gruppo, servizio o istituzione che essi rappresentano; motivazione scritta di tale ritiro va inviata al gruppo direttivo;
- b) tramite le dimissioni dell'interessato dalla Consulta Giovanile o dall'organizzazione, associazione servizio o istituzione di cui sopra; la rinuncia va comunicata per iscritto al gruppo direttivo dall'interessato o dall'organizzazione, associazione, servizio o istituzione che esso rappresenta ed all'assemblea;
- c) tramite l'esclusione da parte dell'Assemblea; l'esclusione di un membro può venire decisa solo dalla maggioranza dei tre quarti dei presenti; l'assemblea motiverà esaurientemente l'esclusione e comunicherà il dimissionamento all'organizzazione, associazione, servizio o istituzione ed al membro interessato;
- d) al raggiungimento del limite massimo d'età di 29 anni con perdita del diritto di voto, pur rimanendo membro uditore;
- e) se le condizioni di cui all'art. 3 lett. a) e b) non vengono più soddisfatte dai membri.-

Art. 8

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio, rendiconti e la relazione sull'attività svolta dalla Consulta Giovanile;
- b) nomina e revoca il Gruppo direttivo con decisione presa da una maggioranza di tre quarti dei membri dell'assemblea;
- c) delibera sulla programmazione delle attività;
- d) convalida l'approvazione provvisoria di gruppi di lavoro di cui all' art. 22;
- e) in via definitiva approva le relazioni sull'attività svolta dai gruppi di lavoro;
- f) formula pareri e proposte all'Amministrazione Comunale in riferimento alle Politiche Giovanili ivi svolte in termini progettuali ed economici.-

2. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro un mese dalla scadenza dell'anno di attività.-

Art. 9

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria:

- a) esamina e valuta eventuali proposte di modifica allo statuto;
- b) esamina, valuta e delibera l'eventuale esclusione di membri;



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

c) delibera lo scioglimento volontario.-

Art. 10

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1.L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente.-

2.L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritiene necessario e quando ne è fatta richiesta specifica e motivata di almeno due terzi del gruppo direttivo qualora necessiti la discussione di quanto previsto nel precedente articolo 9.-

3.Il Presidente convoca l'assemblea, ordinaria o straordinaria, con lettera normale o altre modalità di comunicazione concordate con l'assemblea. L'invio avverrà almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione e conterrà l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'incontro.-

4.Coloro che rappresentano nell'assemblea associazioni, organizzazioni, servizi o istituzioni si impegnano, nel caso di impedimento, a delegare tempestivamente dei loro sostituti per la convocazione dell'assemblea.-

Art. 11

COSTITUZIONE ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1.L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti. Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.-

2.L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto. Essa delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.-

3.Se non sono intervenuti i due terzi degli aventi diritto di voto, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.-

Art. 12

ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1.Se non è intervenuta almeno la metà degli aventi diritto di voto, l'assemblea ordinaria deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di prima convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. In caso contrario, l'assemblea di seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-

2.In seconda convocazione, l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei partecipanti. Essa delibera a maggioranza

Art. 13

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. Se non sono intervenuti i due terzi degli aventi diritto di voto, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di prima convocazione dell'assemblea può essere fis-



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

sato il giorno per la seconda convocazione. In caso contrario, l'assemblea di seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-

2. In seconda convocazione, l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei partecipanti. Essa delibera a maggioranza.-

Art. 14

PUBBLICITA' DEGLI INCONTRI

1. Le sedute dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, sono in linea di principio pubbliche, tranne che per la trattazione di punti all'ordine del giorno riguardanti persone o quando l'assemblea decide di trattare determinati punti a porte chiuse.-

Art. 15

VERBALI DEGLI INCONTRI

1. Di ogni assemblea, ordinaria o straordinaria, è redatto da uno dei Vice Presidenti, che funge da segretario, un verbale, copia del quale sarà disponibile presso le sedi comunali preposte. Tutti i resoconti dell'assemblea sono sempre visibili a tutti gli abitanti dei Comuni di Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Mezzane di Sotto, presso le sedi comunali preposte.-
2. Le decisioni dell'assemblea a meno che non riguardino persone, possono venire pubblicate (periodico della Consulta, periodico comunale o siti Internet).-

CAPO II

GRUPPO DIRETTIVO

Art. 16

COMPOSIZIONE

1. Il Gruppo direttivo deve essere composto da:
 - a) almeno 5 membri: un segretario, più i quattro candidati alla presidenza, scelti uno per comune. Tra questi è compreso il Presidente;
 - b) può prevedere la presenza di un rappresentante per ogni Comune, delegato per le politiche giovanili, con diritto di voto.-
2. Possono altresì farvi parte su decisione ed invito del Gruppo direttivo o su richiesta scritta tutte le persone utili all'attività della Consulta tali componenti non hanno diritto di voto.-



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

Art. 17

NOMINA DEI MEMBRI

1. I membri sono nominati direttamente dall'assemblea, scelti uno per Comune. Essi sono automaticamente membri con diritto di voto del Gruppo direttivo.-
2. Il mandato dei membri del Gruppo direttivo dura due anni, ma può venire prorogato per l'anno successivo da parte dell'assemblea ordinaria.-
3. I membri che non interverranno per tre sedute consecutive senza giustificato motivo saranno considerati dimissionari.-

Art. 18

PRESIDENTE

1. Il Presidente sarà votato dall'assemblea, scegliendo fra 4 referenti nominati dall'assemblea, uno per ciascun Comune. Il secondo candidato più votato per preferenza, diverrà Vice Presidente della Consulta. Il Presidente sceglierà tra i membri dell'assemblea un segretario, di propria fiducia, che dovrà essere confermato dal direttivo della Consulta alla prima riunione valida. Il Presidente in prima persona, o delegando un componente del Gruppo direttivo, rappresenta la Consulta Giovanile in ogni attività istituzionale ed extra-istituzionale.-
2. Il mandato del presidente dura due anni, ma può venire prorogato per l'anno successivo da parte del Gruppo direttivo.-

Art. 19

COMPETENZE

1. Il Gruppo direttivo detiene le seguenti competenze:
 - a) guida l'attività della Consulta Giovanile e ne cura l'organizzazione e l'esecuzione;
 - b) propone e approva provvisoriamente l'istituzione di Gruppi di lavoro;
 - c) cura il coordinamento tra i vari Gruppi di lavoro e, in via provvisoria, approva le relazioni sull'attività svolta;
 - d) approva i pareri dei Gruppi di lavoro;
 - e) presenta i rendiconti ed il bilancio all'assemblea ordinaria e stende una relazione sull'attività svolta;
 - f) prepara le riunioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
 - g) richiede al Presidente di convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria;
 - h)) modifica lo statuto e lo presenta per l'approvazione all'assemblea straordinaria;
 - i) convoca persone esterne alla Consulta Giovanile che ritenga esperte nelle materie all'ordine del giorno;
 - j) indica i membri uditori di cui all'art. 5.-
2. Il Gruppo direttivo si riunisce almeno cinque volte all'anno, l'ultima delle quali entro quindici giorni dalla chiusura dell'anno di attività e comunque dopo l'ultima assemblea ordinaria.-



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

Art. 20

CONVOCAZIONE

1. Il Gruppo direttivo è convocato dal Presidente tramite lettera normale o altre modalità di comunicazione almeno cinque giorni prima di quello previsto per la riunione. Saranno specificati l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'incontro.-

Art. 21

COSTITUZIONE DEL GRUPPO DIRETTIVO E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Gruppo direttivo è regolarmente costituito con la presenza dei due terzi dei membri. Esso delibera a maggioranza. In seconda convocazione è sufficiente la metà dei membri.-

CAPO III GRUPPI DI LAVORO

Art. 22

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Possono venire istituiti Gruppi di lavoro di tipo permanente o temporaneo. L'istituzione di Gruppi di lavoro è subordinata all'approvazione provvisoria da parte del Gruppo direttivo; essa deve essere convalidata dall'assemblea ordinaria nella prima riunione successiva.-
2. Possono far parte di uno o più Gruppi di lavoro tutti i membri dell'assemblea.-
3. Ogni Gruppo di lavoro elegge il suo Responsabile.-

CAPO IV RICONOSCIMENTO E SOSTEGNO

Art. 23

RICONOSCIMENTO

1. La Consulta richiede il riconoscimento del presente statuto ai Consigli Comunali di Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Mezzane di Sotto.-

Art. 24



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

SOSTEGNO

1. Il riconoscimento della Consulta da parte dell'Amministrazione Comunale implica che quest' ultima:
 - a) possa prevedere annualmente nel bilancio comunale un adeguato sostegno economico dell'attività tramite i capitoli di bilancio relativi alle Politiche Giovanili;
 - b) metta a disposizione i locali per le riunioni del Gruppo direttivo e dell'Assemblea e per le attività dei Gruppi, ed il necessario sostegno attraverso personale e materiali.-

CAPO V

NORME FINALI

Art. 25

ENTRATA IN VIGORE

1. Al fine di istituire e dare attuazione ai principi previsti nel presente Statuto, esso si considererà valido, con la sua approvazione da parte di almeno due Consigli Comunali dei quattro Comuni facenti parte al progetto.-